



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. 286/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Natali,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **37570** del registro di segreteria, sul
ricorso proposto dal sig.:

XXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXXX (XXXXXXX) e residente in XXXXXXXX alla via
XXXXXXX, rappresentato e difeso dall'avv. Angela Tarantino
(TRNNGI69B51D643S) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Cerignola (FG) alla via E. Fieramosca n. 10
(tarantino.angela@avvocatifoggia.legalmail.it);

contro

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (80078750587), in persona
del Presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria De
Leonardis (DLNLRI71C45B180L) ed elettivamente domiciliato presso gli
uffici dell'Avvocatura Regionale correnti in Bari alla Via N. Putignani n. 108
(avv.ilaria.deleonardis@postacert.inps.gov.it);

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 17.12.2025 l'Avv. Vincenzo Grieco, in
sostituzione dell'Avv. Tarantino, per il ricorrente e l'Avv. De Leonardis per
l'INPS;

	RITENUTO e considerato quanto segue in	
	FATTO e DIRITTO	
	1. – Con ricorso depositato il xxxxxx il sig. xxxxxxxx, funzionario presso il	
	Ministero della Giustizia, premesso che:	
	- con verbale sanitario datato xxxxx la Sede INPS di xxxxx lo riconosceva	
	invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73% con	
	una percentuale pari al 50%;	
	- è affetto da diverse patologie certificate da documenti medici;	
	- con sentenza n. xxxx del xxxxx il Tribunale di xxxxx in funzione di giudice	
	del lavoro, pronunciandosi sul ricorso da lui proposto per l'accertamento del	
	requisito sanitario richiesto ai fini del beneficio della contribuzione figurativa	
	di cui all'art. 80, comma 3, della l. 23.12.2000, n. 388, ha dichiarato il difetto	
	di giurisdizione del giudice ordinario e la sussistenza della giurisdizione	
	contabile, rimettendo le parti dinanzi alla competente Sezione territoriale della	
	Corte dei conti;	
	ha chiesto di: <i>i)</i> disporre una consulenza tecnico d'ufficio per accertare lo	
	<i>status</i> di invalido civile con una percentuale maggiore del 74%, ai fini del	
	riconoscimento dei benefici di cui all'art. 80, comma 3, della l. n. 388/2000;	
	<i>ii)</i> condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite da distrarre in favore del	
	procuratore antistatario.	
	2. – L'INPS si è costituito con memoria depositata il xxxxx, con cui ha chiesto	
	di rigettare il ricorso in quanto improcedibile, inammissibile e comunque	
	infondato in fatto e in diritto.	
	3. – All'esito della pubblica udienza del 26.11.2024, con ordinanza n. 71 del	
	29.11.2024 questo giudice ha: <i>i)</i> chiesto al Collegio Medico Legale (CML)	
	2	

	presso la Corte dei conti di rendere un parere in ordine alle condizioni sanitarie	
	del ricorrente ai fini del riconoscimento del beneficio ex art. 80, comma 3, della	
	l. n. 388/2000; ii) fissato al 5.6.2025 la successiva udienza di trattazione.	
	4. – All’udienza del 5.6.2025 le parti, considerata la data comunicata dal CML	
	per l’inizio delle operazioni peritali (28.5.2025), hanno chiesto un termine per	
	consentire l’espletamento dell’incombente istruttorio; con ordinanza a verbale,	
	in accoglimento della richiesta, la discussione della causa è stata rinviata	
	all’udienza del 17.12.2025, concedendo al CML la proroga richiesta di 180	
	giorni per la consegna del parere definitivo.	
	5. – Il CML ha reso il parere preliminare il 21.11.2025; in assenza di	
	osservazioni formulate dalle parti, il 9.12.2025 lo stesso CML ha reso il parere	
	definitivo con cui ha così concluso: <i>«Il Sig. xxxxxxxx, all’atto della verifica per</i>	
	<i>revisione era invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in</i>	
	<i>misura inferiore al 75% (65%); tale percentuale non risulta essere utile alla</i>	
	<i>fruizione dei benefici auspicati come disposto all'art. 80, comma 3, della legge</i>	
	<i>n. 388/2000».</i>	
	6. – Alla luce delle riferite conclusioni raggiunte dall’organo consulenziale,	
	all’odierna udienza il difensore del ricorrente ha comunicato la rinuncia agli	
	atti da parte del sig. xxxxxx chiedendo la compensazione delle spese; la difesa	
	dell’INPS ha preso atto, rimettendosi alla Corte per le spese.	
	7. – La dichiarazione di presa d’atto da parte dell’Ente previdenziale deve	
	essere interpretata come sostanziale accettazione della rinuncia agli atti	
	formulata dal ricorrente (v., sul punto, Corte dei conti, Sez. terza giur. centr.	
	app., sent. 15.6.2021, n. 311); sussistono, pertanto, i presupposti per la	
	declaratoria dell’estinzione del giudizio.	
	3	

	PQM	
	la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando	
	sul ricorso n. 37570 , ne dichiara l'estinzione.	
	Nulla per le spese.	
	Così deciso in Bari, all'esito della pubblica udienza del 17.12.2025.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 17.12.2025 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano (f.to digitalmente)	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	d.lgs. 30.6.2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR),	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Il Giudice	
	Giovanni Natali	
	Depositata il 17.12.2025 (f.to digitalmente)	
	Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano (f.to digitalmente)	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.	
	Bari 17.12.2025 Il Funzionario	
	Franca Maria Alfarano (f.to digitalmente)	
	4	